

DELIBERA N. 310/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECITTÀ"
(SOCIETÀ TELECITTÀ S.R.L.) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI EUROPEE ED
AMMINISTRATIVE FISSATE PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 luglio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71, del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80, del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 10 e 17 aprile 2019 (rispettivamente prot.lli n. 158795 e n. 172067) ed, in particolare, la nota del 19 giugno 2019 (prot. n. 267135) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale *“Telecittà”* a seguito della segnalazione del 6 aprile 2019 a firma del sig. Fabio Miotti, consigliere comunale di San Giorgio in Bosco, con la quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'emittente nel programma *“Voce alla gente”* del 3 aprile precedente per *«la presenza in trasmissione del Signor Nicola Pettenuzzo, consigliere uscente del Comune di San Giorgio in Bosco, indicato a voce dal conduttore e mediante sottotitolatura quale “Candidato Lega Sindaco San Giorgio in Bosco”»*;

VISTA la comunicazione del CO.RE.COM. Veneto in data 17 aprile 2019 (prot. n. 172067), con la quale a seguito della visione della trasmissione richiesta alla società editrice e dell'individuazione della tipologia del programma trasmesso, con decisione del 12 aprile 2019, ha avviato il procedimento, contestando all'emittente televisiva *“Telecittà”* *«una situazione di squilibrio per la sovrarappresentazione del soggetto politico “Lega” rispetto agli altri soggetti competitori»* ed ha preso atto *“della disponibilità manifestata dall'Amministratore della società editrice”*, rimanendo in attesa *“di formale assicurazione di avvenuto invito ad una o più trasmissioni a carattere compensativo nei confronti dei soggetti politici ammessi con trasmissioni aventi le stesse modalità di quella oggetto della segnalazione”*, individuati, come da regolamento, nei soggetti politici legittimati nella prima e nella seconda fase della campagna per le elezioni amministrative;

VISTA la nota del 10 aprile 2019, pervenuta all'Autorità in pari data (prot. n. 159638), con la quale la società Telecittà S.r.l. ha presentato le proprie memorie sostenendo in sintesi che:

- la trasmissione *“Voce alla gente”* è un programma di informazione autoprodotta;
- l'ospite del giorno 3 aprile è stato invitato, ritenendo, a nostro avviso, di non violare la par condicio in quanto avevamo considerato che le disposizioni di applicazione della normativa in esame - prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s.m.i. e dal

Codice di autoregolamentazione di cui al D.M. 8 aprile 2004 - fossero in vigore dal giorno 11 aprile, 45 giorni prima delle votazioni;

- si ritiene che *“se vi è stata una possibile violazione non sia stata intenzionata ma provocata da un equivoco”*;
- pertanto *“Telecittà si rende disponibile ad una compensazione invitando il sig. Fabio Miotti con le stesse modalità della trasmissione”* segnalata;

CONSIDERATO che dagli accertamenti istruttori del CO.RE.COM. Veneto si rileva che nel programma *“Voce alla gente”* del 3 aprile 2019 *«ospite della trasmissione, della durata di circa un'ora e mezza comprese le pause pubblicitarie, era il Signor Nicola Pettenuzzo del quale veniva ricordato (sia a voce che mediante sottotitoli) il ruolo di “Candidato Lega Sindaco S. Giorgio in Bosco (Padova)”»* e che *“nel corso della trasmissione l'ospite veniva interpellato su tematiche di carattere politico sia locali che nazionali, facendo più volte riferimento al partito della Lega ed al segretario nazionale della medesima”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del Codice di autoregolamentazione definisce il programma di informazione come *“un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi di dell'attualità e della cronaca”* come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 18, primo comma, della delibera n. 94/19/CONS e nell'art. 17, primo comma, della delibera n. 109/19/CONS secondo i quali *“quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-quater della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21*

della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque" - prosegue la Corte - "tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 "*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*" e che tale previsione riceve conferma nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell'art. 18 della delibera n. 94/19/CONS e nell'art. 17 della delibera n. 109/19/CONS;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti risulta che:

- *con pec del 17 maggio 2019 - indirizzata per conoscenza al CO.RE.COM. Veneto - l'editore televisivo Telecittà S.r.l. invitava il Candidato sindaco Fabio Miotti presso i propri studi nella giornata del 21 aprile (rectius, 21 maggio), ore 18.30 per compensare la presunta violazione dalla par condicio in data 3 aprile 2019;*
- *con pec del 21 maggio l'editore televisivo, nel comunicare di non avere ricevuto risposta al precedente invito, invitava il Candidato Fabio Miotti a contattare l'emittente per dare conferma;*

- *con pec in pari data il Candidato Fabio Miotti, comunicando di aver letto solo oggi la comunicazione giunta in data venerdì 17 maggio 2019, ed integrata in data odierna, declinava l'invito per concomitanti impegni;*

RILEVATO che nel corso della seduta del 29 maggio 2019 il Co.RE.COM. Veneto *“ha disposto di proporre all’Autorità l’archiviazione della segnalazione, in quanto l’editore televisivo Telecittà S.r.l. ha dimostrato la propria volontà di giungere all’adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge, non realizzatosi per la mancata adesione del soggetto politico segnalante”*;

RAVVISATA l’impossibilità per l’emittente televisiva *“Telecittà”* di addivenire all’adeguamento in via compensativa nell’informazione, atteso il diniego a partecipare alla trasmissione da parte del segnalante Fabio Miotti, consigliere uscente e candidato Sindaco nel rinnovo del Comune di San Giorgio in Bosco del 26 maggio 2019;

RITENUTO pertanto di condividere le conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Telecittà S.r.l. e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci